

ALLEGATO ALL' ACCORDO REGIONALE

SULLE PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI CEAV-CEVA

[Handwritten signatures and initials]

Marghera, 11 Settembre 1989

[Handwritten signatures and initials]

V I S T E

l'intesa preliminare del 18 marzo 1988 nonchè l'ipotesi di accordo del 10 marzo 1989 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane dell'edilizia ed attività affini del 18 luglio 1985,

R I B A D I S C O N O

la validità delle scelte operate (visti i positivi risultati raggiunti) in occasione della costituzione del sistema delle Casse Edili Artigiane Venete e sancite con i protocolli d'intesa del 23 maggio 1986, del 2 giugno 1987 e 8 giugno 1987.

A fronte di quanto sopra le parti convengono di apportare ai sopracitati protocolli d'intesa del 23.05.86 (C.E.A.V.) e 8 giugno 1987 (C.E.V.A.) le seguenti modifiche:

PUNTO D) - RIPOSI COMPENSATIVI

I lavoratori possono usufruire di complessive 80 ore di permessi individuali per ogni anno solare.

- a) - i permessi per complessive 40 ore potranno essere usufruiti nell'arco dell'anno e preferibilmente nei mesi invernali;
- b) - (invariato).


Il trattamento economico per le 80 ore di permessi individuali è corrisposto dall'impresa in occasione del godimento degli stessi.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dalla Legge 54 del 1977 e successive modifiche salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e 4 novembre.

PUNTO I) - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO.

.....
Al fine di facilitare i conteggi si assume convenzionalmente che:

- 1) l'indennità giornaliera di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuali superminimi) per i seguenti coefficienti:

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in size and orientation, some appearing to be initials or short names.

- a) 0,80 per i primi 3 giorni di assenza per malattia fino a 14 giorni;
- b) 4,80 per i primi 3 giorni di assenza per malattia superiore a 14 giorni;
- c) 8,80 per i primi 3 giorni di assenza per malattia superiore a 21 giorni;
- d) 3,324 dal 4° al 20° giorno di malattia;
- e) 1,988 dal 21° al 180° giorno di malattia;
- f) 4,80 dal 181° al 270° giorno di malattia.

2) l'indennità giornaliera in caso di T.B.C. si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda per i seguenti coefficienti:

- g) 2,656 dal 1° al 20° giorno di assenza;
- h) 1,098 dal 21° al 180° giorno di assenza;
- i) 4,80 dal 181° al 270° giorno di assenza detraendo però quanto erogato dall'INPS (alla data odierna lire 13.240 giornaliere; e dal 1.11.89 lire 13.465).

Le indennità giornaliere così ottenute verranno erogate :

- per le giornate indennizzate dall'INPS, dal lunedì al sabato;
- per le giornate non indennizzate dall'INPS dal lunedì al venerdì.

In considerazione del fatto che i suddetti coefficienti sono comprensivi dell'incidenza della gratifica natalizia (10%), le Casse Edili Artigiane rimborseranno alle imprese il costo di integrazione dalle stesse sostenuto, detraendo l'incidenza del 10%.

Pertanto l'indennità giornaliera di malattia a carico delle Casse Edili Artigiane si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda per i seguenti coefficienti:

- l) 4,00 per i primi 3 giorni di assenza per malattia superiore a 14 giorni;
- m) 8,00 per i primi 3 giorni di assenza per malattia superiore a 21 giorni;
- n) 3,022 dal 4° al 20° giorno di malattia;
- o) 1,807 dal 21° al 180° giorno, di malattia;
- p) 4,00 dal 181° al 270° giorno di malattia.

Mentre l'indennità giornaliera di T.B.C. a carico delle Casse Edili Artigiane si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda per i seguenti coefficienti:

- q) 2,415 dal 1° al 20° giorno di assenza;
- r) 0,998 dal 21° al 180° giorno di assenza;
- s) 4,00 dal 181° al 270° giorno di assenza detraendo però quanto erogato dall'INPS (alla data odierna lire 13.240 giornaliere; e dal 1.11.89 lire 13.465)

Le Casse Edili Artigiane, oltre alle indennità giornaliere così ottenute, rimborsano all'impresa gli oneri assistenziali e previdenziali a carico della stessa (46,76%).

Qui
per
BY
Romy
Luca
Mauro
Ar
BR

PUNTO L) - TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE

I coefficienti indicati alle lettere a), b), c) vengono sostituiti dai seguenti:

- a) 5,60 per i 3 giorni di carenza;
- b) 1,057 dal 4° al 90° giorno di assenza.

I coefficienti indicati alle lettere d), e), f) vengono sostituiti dai seguenti:

- c) 4,80 per i 3 giorni di carenza;
- d) 0,961 dal 4° al 90° giorno di assenza.

Aggiungere: "Le Casse Edili Artigiane, oltre alla indennità giornaliera così ottenuta, rimborsa all'impresa gli oneri assistenziali e previdenziali a carico della stessa (46,76)."

APPRENDISTATO

PUNTO N) - TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

I coefficienti indicati alle lettere a), b) e c) vengono sostituiti dai seguenti:

- a) 5,60 per i 3 giorni di carenza;
- b) 1,311 dal 4° al 90° giorno di assenza.

I coefficienti indicati alle lettere d), e), f) vengono sostituiti dai seguenti:

- c) 4,80 per i 3 giorni di carenza;
- d) 1,192 dal 4° al 90° giorno di assenza.

Le modifiche introdotte dal presente accordo ai punti I), L), N) avranno decorrenza dal 1° ottobre 1989.

Gracia
Pelle *A* *B* *C* *D* *E* *F*
Rov *Mre* *Pelle* *Libro*

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO

Le imprese sono tenute ad inviare alle Casse Edili Artigiane Venete copia dei prospetti mensili paga includenti il trattamento erogato per malattia, infortunio o T.B.C.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti convengono sull'opportunità che eventuali future modifiche dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni economiche per malattia, T.B.C., infortunio, dovute a mere variazioni dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori vengano predisposte dal Consiglio di Presidenza della C.E.A.V. - C.E.V.A. e comunicate alle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

MARGHERA 11 Settembre 1989

F. R. A. V. *Alf. Scelzi*
W. R. ...
R...

FILLEA - C.G.I.L. Veneto
Baruffi ...

C.E.A. - Comitato Regionale Veneto
R...
...

FILCA-CISL Veneto
...
F...

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FILLEA-C.G.I.L. VENETO

La FILLEA-C.G.I.L. Regionale Veneto dichiara che la formulazione inerente i RIMBORSI della Cassa Edile degli oneri assistenziali e previdenziali alle imprese vada sostituita con la seguente formulazione da rendere operativa in sede tecnica:

"I COSTI SOSTENUTI DALLE IMPRESE PER GLI ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI (MALATTIA E INFORTUNIO) VENGONO MUTUALIZZATI DALLE IMPRESE TRAMITE LA CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA SECONDO MODALITA' DEFINITE DAGLI ORGANISMI DIRIGENTI DELLA CASSA STESSA".

PER LA SEGRETERIA FILLEA-C.G.I.L.
REGIONALE VENETO

Baruffi ...
...